

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 16 MARZO 1950

(55ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPÀ

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Approvazione della convenzione con la Ditta Pirelli per la posa e manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato » (N. 866):

PRESIDENTE	Pag. 501, 504
BORROMEO, <i>relatore</i>	499, 501, 503
RAJA	500
FERRARI	500, 501, 503
FRANZA	501
PANETTI	502, 504
FOCACCIA	502

« Modificazioni al Codice postale e delle telecomunicazioni approvate con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 (Elevazione del limite del credito infruttifero, inserito in conto corrente postale) » (N. 861) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE	515
BORROMEO, <i>relatore</i>	514, 516
FRANZA	514
CAPPELLINI	515, 516
GENCO	515, 516
CONTI	515

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori:

Borromeo, Buizza, Cappa, Cappellini, Ceschì, Conti, Corbellini, Fazio, Ferrari, Focaccia, Franza, Genco, Mancini, Mariotti, Mastino, Panetti, Raja, Ricci Mosè, Romano Domenico, Sanmartino, Tommasini, Toselli, Troiano, Voccoli.

GENCO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Approvazione della convenzione con la Ditta Pirelli per la posa e manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato » (N. 866).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della convenzione con la Ditta Pirelli per la posa e manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Borromeo.

BORROMEO, *relatore*. Onorevoli colleghi la Società Pirelli sin dal 1886, per convenzione con lo Stato, cura la costruzione, la posa in opera e la manutenzione di tutti i cavi sottomarini. La convenzione fra lo Stato e la Pirelli dal 1886 fino al 1942 fu periodicamente rinnovata finchè, sopravvenuta la guerra, non si potè più provvedere al regolare rinnovo anche perchè a causa dei fatti bellici si era determinata per la Pirelli l'impossibilità di curare quel lavoro che ad essa era stato affidato. Col Trattato di pace si è rientrati in possesso di parte della rete telegrafonica e si è

potuto avere a disposizione, per i lavori occorrenti, una nave posa cavi « Rampino », in luogo delle altre che avevamo perduto, « Città di Milano » e « Giasone ».

Per tutto il periodo successivo al 1942, sino al 1946, si è dovuto addivenire con la Società Pirelli ad una transazione per il riconoscimento di una somma a suo credito per il lavoro prestato durante il periodo non coperto dalla convenzione. Si è fatta questa transazione riconoscendo in linea forfetaria alla Pirelli il lavoro fatto nel periodo trascorso; e per il periodo poi dal 1° gennaio 1947 fino al 31 dicembre 1950 si è fatta questa convenzione che è oggetto del presente disegno di legge, la quale non fa altro che ripetere il contenuto della convenzione stabilita con la Società Pirelli da tanti anni, salvo, naturalmente, qualche modifica.

La Pirelli deve curare tanto la fornitura di cavi nuovi, quanto il lavoro di posa in opera, e a questo scopo deve mantenere in efficienza lo stabilimento di La Spezia, il che importa una spesa che, nelle convenzioni precedenti, era prevista per 690 mila lire annue, di cui 300 mila lire sarebbero state coperte dagli introiti derivanti dalle ordinazioni di cavi sottomarini e dai lavori in mare, e le rimanenti 390 mila dovevano essere corrisposte alla Pirelli dallo Stato a titolo di contributo. Dovendosi procedere ad un aggiornamento, calcolando il coefficiente relativo alla variazione dei costi, rispetto al periodo della precedente convenzione, a lire 85,4, si è giunti alla cifra di 58 milioni e 850 mila lire circa, all'anno, che sarebbero in parte coperti da forniture di cavi ed in parte dal contributo statale. Senonchè, sia per la riduzione del numero dei nostri cavi in dipendenza della guerra, sia per il fatto che la differenza a carico dello Stato verrebbe ad attenuarsi per le forniture ed i lavori in opera, la spesa viene diminuita di molto, cosicchè è stata calcolata a 34 milioni e 106 mila lire circa. Da tale onere vanno detratti 28 milioni e 378 mila lire circa che sarebbero coperti dalla fornitura di cavi nuovi, di lavori in mare e dalla produzione di corde di rame. La differenza di 5 milioni e 800 mila lire verrebbe ad essere sostanzialmente il contributo a carico dello Stato. Quindi se facciamo il rapporto tra le

spese attuali e quelle passate, tenendo presente il coefficiente di 85,4, vediamo che siamo molto al di sotto di quel che dovrebbe risultare applicando il coefficiente relativo alla variazione dei costi: prima avevamo 390 mila lire a carico dello Stato, mentre oggi abbiamo 5 milioni e 200 mila lire in luogo dei 34 che dovrebbero risultare se si dovesse applicare rigidamente il rapporto di variazione dei costi.

Il disegno di legge ha poi annessa come allegato la nuova convenzione che è lunga e complessa e che naturalmente prevede tutti gli obblighi delle parti e la disciplina che è imposta alla Società Pirelli per il lavoro di produzione e di messa in opera dei cavi.

Non ho altro da aggiungere; a mio parere questo disegno di legge va approvato per la sua evidente utilità, anzi necessità, ed in questo senso ne propongo l'approvazione agli onorevoli colleghi della Commissione.

RAJA. Desidererei un chiarimento; a quanto mi sembra, questo disegno di legge si distingue in due parti, di cui l'una costituisce una transazione per tutti i lavori eseguiti. . .

BORROMEO, *relatore*. Ma con il disegno di legge tutto ciò è superato.

RAJA. Ma la transazione c'è stata e così pure un onere da parte dello Stato.

BORROMEO, *relatore*. Ma questo non è oggetto del disegno di legge; se ne dà notizia poichè, trovandosi scoperto il periodo che va dalla scadenza dell'ultima convenzione all'entrata in vigore di quella che è oggetto di esame, si deve pur conoscere come si siano regolati i rapporti tra la Pirelli e lo Stato in quel periodo; ma l'ammontare della spesa relativa da parte dello Stato sarà stata oggetto di un'altra deliberazione presa probabilmente nel periodo 1946-1947.

FERRARI. Desidero rilevare innanzitutto che questo disegno di legge viene a noi con un certo ritardo, tanto è vero che esso riguarda una convenzione quadriennale che viene a scadere nel 1950, vale a dire questo anno: si tratta quindi, direi, di una convenzione consuntiva. Questa convenzione ci prospetta una posizione tutta particolare della Pirelli nei riguardi dello Stato, posizione che è evidentemente di monopolio, per cui lo Stato

deve adattarsi alle richieste della Pirelli, non essendoci in Italia altra ditta che abbia le stesse possibilità e attrezzature in materia di cavi sottomarini. Debbo aggiungere ancora: se la convenzione scade il 31 dicembre di quest'anno, ciò vuol dire che verrà al nostro esame quanto prima una nuova convenzione o una richiesta di proroga di questa. Noi ci riserviamo di esaminare in quella occasione più a fondo la questione, essendo per questa volta ormai troppo tardi, e trattandosi di materia che non si può studiare in tre o quattro giorni. Nella relazione si usa un tono tutto particolare, con cui praticamente si tende a far comprendere che questa convenzione è buona dal punto di vista degli oneri che addossa allo Stato, anzi si vorrebbe quasi far capire che è bontà della Società Pirelli se si mantengono ancora queste condizioni di lavoro, rispetto al coefficiente della variazione dei costi, poichè vi si dice che « considerato che il coefficiente relativo alla variazione dei costi della mano d'opera verificatasi nel periodo 1° gennaio 1936-31 dicembre 1946 risulta di lire 85,4, la spesa annua... ammonterebbe a lire 58.940.000 ». In questi giorni ho avuto sottocchio delle disposizioni, per i Ministeri, concernenti appunto il coefficiente di variazione dei costi della mano d'opera e del materiale; debbo constatare che quando si tratta di variazione dei costi di mano d'opera il coefficiente massimo adottato è di 64 mentre qui si giunge addirittura ad 85,4. Questo coefficiente si riferisce al dicembre 1946 e da allora ad oggi si può essere verificata qualche variazione minima, tale da non giustificare affatto questo divario di cifre.

PRESIDENTE. Il coefficiente 85,4, che aveva attirato anche la mia attenzione, si riferisce al 1° gennaio 1936: si tratta quindi di un aumento relativo non all'anteguerra ma ad un periodo anteriore mentre, normalmente, quando si esaminano gli aumenti di costo ci si riferisce al periodo immediato di anteguerra, al 1939. Tenendo conto di questo, è verosimile che quel coefficiente di variazione dei costi sia esatto.

FERRARI. Debbo constatare che, per lo meno per materiali con cui ho maggiore dimestichezza di uso, non si sono verificate variazioni di costo più sensibili di quelle che nor-

malmente sono avvenute per i materiali di uso più ordinario.

Ma debbo fare delle osservazioni ancor più importanti: ma val proprio la pena che effettivamente ci preoccupiamo di una attrezzatura per sistemare, mantenere ed eventualmente sviluppare i cavi sottomarini? Con gli attuali mezzi di comunicazione credo che ormai i cavi sottomarini siano da abbandonare; che si pensi ad un loro temporaneo mantenimento è concepibile, ma non che si tenda a perpetuare un sistema di comunicazioni ormai sorpassato, sistema che è oggi vantaggiosamente sostituito dai ponti radio. In ogni modo, poichè la scadenza di questa convenzione è al 31 dicembre 1950, come ho già detto, ci riserviamo di entrare in argomento più a fondo alla prossima occasione. Per questo disegno di legge intanto noi ci asterremo dal voto.

FRANZA. Io non ho avuto modo di approfondire l'argomento, però debbo confessare che non vedo la ragione di questo disegno di legge che riguarda un rapporto che ha avuto già attuazione e che viene a scadere col 31 dicembre 1950; e poichè si fa cenno nella relazione ad una transazione già operata in altri tempi, nel 1946-47, non vedo perchè non si debba versare in linea transattiva alla Pirelli quanto le è dovuto per la manutenzione dei cavi sottomarini durante il periodo che va dal 1947 al 1950. Questa convenzione infatti dovrebbe avere importanza per l'avvenire, ma in realtà regolerà essa i rapporti fra lo Stato e la Pirelli per un numero limitatissimo di mesi, tenendo anche conto del fatto che ancora deve essere approvata dalla Camera dei deputati; dopo di che noi dovremo di nuovo riprendere in esame il problema per esaminare ed approvare il nuovo disegno di legge. Non è meglio allora invitare il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ad addivenire ad una transazione per questo periodo ed a presentare una relazione ed un disegno di legge completi per la fine del 1950?

BORROMEO, relatore. L'onorevole Ferrari ha preso lo spunto dalla discussione di questo disegno di legge per muovere delle osservazioni circa la opportunità del mantenimento dei cavi sottomarini e circa la possibilità della sostituzione di essi con i ponti radio.

Faccio osservare che, per quanto riguarda la consistenza attuale dei cavi sottomarini, la stessa relazione fa sapere che essi sono diminuiti e ciò spiega la minore spesa che risulta, in rapporto all'attuale valore della moneta, rispetto a quella degli anni precedenti la guerra. La relazione dice infatti: « Tenuto però presente che la diminuita estensione della rete telegrafica subacquea determinerà la costruzione di un minore quantitativo di cavi in confronto di quello previsto nella convenzione 1936... è stato calcolato che la spesa annua globale da sostenersi dalla Società... ammonterà complessivamente a 34.106.663 lire », cioè sarà minore di quella che dovrebbe risultare se si applicasse rigidamente il coefficiente di variazione del valore della moneta. Ad ogni modo delle questioni poste dall'onorevole Ferrari si potrà parlare appropriatamente in sede di discussione del bilancio del Ministero delle poste e telecomunicazioni, quando si prenderà cioè in esame tutta l'attività del Ministero stesso.

Per quanto riguarda l'osservazione del collega Franza, rispondo che se è stato necessario fare una transazione per un periodo eccezionale come quello della guerra scorsa, in cui non si era avuta la possibilità di perfezionare una convenzione che era già stata portata all'esame del Consiglio dei Ministri nel 1942, non vi è ragione oggi, che vi è la possibilità di sanare certe situazioni, di non provvedere con i mezzi normali. Convengo con il collega sul fatto che il disegno di legge è stato presentato troppo tardi; ad ogni modo però è da preferire una presentazione tardiva ad una mancata presentazione.

FRANZA. Ma le convenzioni regolano i rapporti futuri non quelli passati.

BORROMEO, *relatore*. In ogni caso deve ancora trascorrere circa un anno e poi anche se è poco quello che si è fatto, è sempre meglio che niente: non mi pare sia proprio il caso di invitare il Governo a fare una transazione, invece che presentare per l'approvazione un disegno di legge al Parlamento. In questo modo si tenderebbe a prolungare quello stato anormale di carenza di controlli e di abusi, caratteristico del periodo di guerra, cosa che invece dobbiamo cercare di evitare nei limiti del possibile.

Per quanto poi riguarda quello stato di monopolio della Pirelli cui si è accennato, debbo far rilevare che si tratta di lavori che esigono mano d'opera specializzata e stabilimenti con attrezzatura particolare, di cui in Italia ne abbiamo uno appunto a La Spezia, costruito dalla Pirelli fin dal 1886, le cui prestazioni difficilmente potrebbero essere sostituite. Non mi sembra quindi si possa parlare di monopolio, quando si tratta di un lavoro che richiede una preparazione ed una attrezzatura tutta speciale. Dopo queste considerazioni non ho che da proporre di nuovo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PANETTI. Consento perfettamente con le parole del relatore, e credo che il Ministero delle poste e telecomunicazioni sia stato costretto a presentare a noi questo disegno di legge dalla Corte dei conti, la quale, constatando che il periodo degli accomodamenti non può più prolungarsi ulteriormente, ha subordinato all'approvazione legislativa l'accoglimento di questa convenzione.

Quanto a ciò che ha detto dal punto di vista tecnico il senatore Ferrari, io dichiaro di essere perfettamente del suo avviso. Si facciano per tempo degli studi e se effettivamente il sistema del cavo coassiale e quello dei ponti radio possono sostituire i cavi sottomarini, si proceda a questa sostituzione. Con tale raccomandazione che, io credo, può essere accettata anche dal relatore, dichiaro di votare a favore del disegno di legge.

FOCACCIA. Desidero fare delle dichiarazioni sulle osservazioni del senatore Ferrari. La questione dei cavi sottomarini è molto importante: non bisogna sperare infatti che questi cavi possano essere completamente eliminati, specialmente per ragioni militari. Se ci sarà la pace universale, il che tutti ci auguriamo, sarà possibile sostituire completamente i cavi sottomarini con il sistema dei ponti radio. Ma in caso diverso ciò non sarà possibile perchè, privando la Nazione dei cavi sottomarini, verrebbe a mancare la segretezza delle comunicazioni che si ottiene solamente a mezzo di essi; tanto è vero che alcuni Paesi, che non voglio nominare, continuano ancora oggi a posare cavi sottomarini, spendendo dei miliardi, appunto perchè vogliono continuare

a mantenere la segretezza delle comunicazioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione ed all'approvazione degli articoli e dell'allegato:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Ditta Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

(È approvato).

Art. 2.

Al pagamento delle somme dovute alla ditta Pirelli per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini, di cui al precedente articolo, sarà provveduto con i fondi del capitolo relativo alla spesa per la manutenzione dei cavi sottomarini del bilancio ordinario dell'Amministrazione postale telegrafica.

(È approvato).

Art. 3.

La Convenzione di cui all'articolo 1 sarà registrata col pagamento dell'imposta fissa di registro.

(È approvato).

FERRARI. Signor Presidente, prima di votare l'intero disegno di legge con l'annessa convenzione, vorrei fare su quest'ultima due rilievi. Per esempio, all'articolo 4, lettera c) è detto che la ditta si obbliga « di mantenere presso lo stabilimento di La Spezia per la esecuzione dei lavori in mare il seguente personale: un ingegnere elettricista; un impiegato tecnico; un nostromo; un giuntista in gutta; due meccanici specializzati; sei marinai specializzati ». Ora, in dipendenza di questo, mi pare che venga stabilita all'articolo 21 una corresponsione giornaliera di 46-48 mila lire per l'uso della nave « Rampino » — il relatore mi corregga se sbaglio — e poi si parla sempre all'articolo 21 dell'eventuale uso di un'altra nave con una corresponsione diversa calco-

lata in base all'impiego effettivo del personale. Ora, perchè non viene fatta la stessa cosa anche per la nave « Rampino » ?

Poi, all'articolo 29, n. 3, si dice, che rientrano nei casi di forza maggiore: « incendi, scoppi, scioperi o serrate dello stabilimento di La Spezia o del reparto fabbricazione anime isolate in guttaperga dello stabilimento in Milano Bicocca ».

Ora, a me pare che la parola « serrata » si dovrebbe togliere, e non so perchè l'abbiano inserita in questo articolo quando la Carta costituzionale non ammette la serrata. Non di rado in atti ufficiali compiuti dai nostri Ministeri si ammette l'esistenza di situazioni che la Carta costituzionale esclude o rende passibili di penalità.

CORBELLINI. La convenzione è del 1947, e la Costituzione in quell'epoca ancora non era entrata in vigore.

FERRARI. Non è così, in quanto la convenzione reca la data della sua approvazione.

BORROMEO, *relatore*. Per quanto riguarda la prima osservazione fatta dal collega Ferrari, c'è da osservare che la nave « Rampino » ha delle caratteristiche speciali per la posa dei cavi ed è l'unica di tal genere rimastaci.

Per quanto riguarda la seconda osservazione avanzata dal collega Ferrari, debbo dire che qui si prevede uno stato di fatto per dare ad esso un valore di causa di forza maggiore, in quanto evidentemente non può attribuirsi a responsabilità della concessionaria il ritardo dovuto anche ad una serrata, soprattutto quando essa non dipenda dalla concessionaria, ma, per esempio, da terzi. Quindi, per quanto la serrata non sia consentita e prevista dalla Costituzione, se si verifica uno stato di fatto, per cui la concessionaria indipendentemente dalla sua volontà non può rispondere a quelli che sono i suoi obblighi questo stato di fatto non può essere trascurato e non riconosciuto come una causa di forza maggiore.

FERRARI. Non sono d'accordo, in quanto non si può in un atto ufficiale di un Ministero, posteriore alla Carta costituzionale, applicare dei termini che riguardano situazioni da essa non contemplate. Per quello cui ha fatto cenno il relatore, potrebbe essere usata in tale articolo la dizione: « incendi, scoppi, scioperi o altra causa di forza maggiore ricono-

sciuta, ecc. », ma non si può parlare di serrata. Ciò desidero che risulti a verbale, perchè non è la prima volta che noi troviamo in atti ufficiali di Ministeri richiami alla parola « serrata ».

PRESIDENTE. Faccio presente al collega Ferrari che non si può usare la dizione « altri casi di forza maggiore », perchè l'articolo 29 della convenzione dice all'inizio: « Nei riguardi della presente convenzione rientrano nei casi di forza maggiore », e poi li elenca.

Inoltre, in quell'epoca le serrate non erano nè previste nè vietate dalla Carta costituzionale, in quanto questa non era ancora andata in vigore, senza contare poi che sono giustissime le osservazioni del relatore circa la non responsabilità della concessionaria per situazioni eccezionali verificatesi in altri sta-

bilimenti e che potrebbero influire sull'andamento dei lavori.

PANETTI. Vorrei un chiarimento: alla scadenza cosa succede? Non è previsto nulla per tale epoca?

PRESIDENTE. Non so quale sia l'intendimento del Ministero e a chi spetti di regolare questa partita. Penso però che il Ministero dovrà rendersi parte diligente e presentare possibilmente in tempo un disegno di legge per dar vita ad una nuova convenzione che sarà stipulata col 1° gennaio 1951, scadendo l'attuale convenzione al 31 dicembre di quest'anno.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura della convenzione.

GENCO, segretario:

ALLEGATO.

NUOVA CONVENZIONE CAVI SOTTOMARINI

Art. I.

La Ditta assume l'obbligo di eseguire, a richiesta del Ministero, lavori di riparazione modifica e posa delle linee telegrafiche e telefoniche sottomarine dello Stato.

Il Ministero però si riserva la facoltà di provvedere ai lavori suddetti anche senza l'intervento della Ditta senza che ne derivi alla stessa alcun diritto di ricevere compensi di sorta.

Art. II.

I lavori sui cavi sottomarini di cui al precedente articolo saranno eseguiti a seconda delle loro entità o posizione, o con l'impiego della nave della Marina militare « Rampino » o quando le condizioni del lavoro lo permettano, con l'impiego di altra nave della Marina, od infine con altri mezzi ritenuti idonei.

Le navi ed i natanti di cui sopra saranno, di norma, forniti di tutti i mezzi necessari per lo scopo cui devono servire e degli usuali alloggi per il personale della Ditta. In caso di lavori su cavi di tipo particolare (telefonici a più bicoppie, coassiali, ecc.) per i quali il personale imbarcato sulla « Rampino » non fosse sufficiente, verrà inviato, a richiesta del Ministero o del suo rappresentante a bordo, dell'altro personale specializzato da alloggiarsi in terra ferma contro il rimborso di tutte le spese.

Per i lavori eseguiti dal personale di bordo ma effettuati a terra, verrà riconosciuto alla Ditta il diritto al rimborso delle spese incontrate a terra, previo parere favorevole del rappresentante del Ministero.

Ove, a giudizio del rappresentante a bordo del Ministero, di cui all'articolo VII, le condizioni del lavoro lo richiedano saranno inoltre messi gratuitamente a disposizione della Ditta tutti gli altri eventuali mezzi necessari, fra i quali rimorchiatori, bettoline e manovalanza.

Art. III.

Ogni volta che il Ministero riterrà necessario una campagna sui cavi sottomarini, ne avviserà la Ditta, secondo le disposizioni dell'articolo V, specificando quale sia il mezzo di cui essa dovrà avvalersi e la data in cui la nave sarà messa a sua disposizione.

La Ditta provvederà alla preparazione della nave per quanto riguarda il personale ed il materiale di sua competenza, nonchè per l'imbarco dei cavi occorrenti per i lavori, secondo un piano prestabilito approvato dal Ministero.

Quando viene impiegata la nave « Rampino » le operazioni per la preparazione, l'imbarco e lo sbarco del materiale vario, dovranno avvenire in un periodo di tempo complessivamente non superiore a otto giorni lavorativi nell'ipotesi che il peso delle dotazioni cablomarinareseche e dei materiali di consumo non superi le 14 tonnellate. In caso contrario sarà riconosciuto alla Ditta un maggior tempo, espresso in ore lavorative, corrispondente al maggior peso di materiale, pari a $\frac{48}{\text{peso base}} \times (\text{maggior peso imbarcato})$.

Analogamente per i cavi sottomarini la Ditta usufruirà, per imbarco e sbarco, di un numero di giorni lavorativi corrispondenti ad un imbarco medio giornaliero di 12 tonnellate di cavo supposto asciutto. Comunque per ogni campagna sarà assicurato alla Ditta un periodo minimo di otto giorni complessivi per la preparazione, l'imbarco e lo sbarco del materiale vario e dei cavi, considerando come inizio delle operazioni all'imbarco il momento in cui la nave viene messa a disposizione della Ditta e allo sbarco il pomeriggio del giorno di arrivo della nave a La Spezia, se l'arrivo avviene prima delle ore 12, mentre se esso avviene dopo le 12, il giorno successivo.

I perditempi dovuti alla mancata disponibilità di mezzi richiesti alla Marina (che porrà

gratuitamente a disposizione della Ditta al pontile San Bartolomeo i galleggianti riconosciuti adatti e indispensabili per le suddette operazioni di imbarco e sbarco), a cattive condizioni atmosferiche e comunque a causa di forza maggiore, e i giorni festivi, non saranno considerati nell'effettuare i suddetti conteggi.

Se il tempo impiegato per le operazioni di imbarco e sbarco sarà maggiore di quello così definito, la Ditta verrà sottoposta al pagamento di una multa giornaliera di lire 12.000.

Trascorso però un mese dal giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto aver termine l'imbarco, senza che a questo la Ditta abbia completamente provveduto, il Ministero potrà fare eseguire il lavoro a spese ed in danno della Ditta da liquidarsi in relazione ai compensi giornalieri di cui al successivo articolo XXI ed alle eventuali maggiori spese per noleggio di navi o natanti non concessi dalla Marina.

In caso di lavoro straordinario festivo, appositamente richiesto dal Ministero per accelerare il lavoro di imbarco o sbarco, verranno rimborsati alla Ditta, a parte, i normali compensi di lavoro straordinario festivo, aumentati del 20 per cento.

Art. IV.

Per provvedere ai lavori di cui sopra, la Ditta si obbliga:

a) di mantenere in efficienza lo stabilimento di La Spezia, adatto alla costruzione e custodia dei cavi sottomarini e capace di produrre complessivamente:

Km. 100 di cavo da fondo tipo <i>D</i>	(16 × 2,4)
» 30 » intermedio tipo <i>C</i>	(12 × 5)
» 15 » da costa tipo <i>A</i>	(10 × 7,6)
» 3 » da pesante tipo <i>AA pb</i>	(12 × 7,6)
	(12 × 5)
» 15 » a 1 bicoppia « <i>a 4</i> »	(16 × 5,5)
» 4 » da grappino	

Km. 167 all'anno

b) di custodire e mantenere tutto il materiale speciale di proprietà dello Stato che occorre per l'esecuzione delle campagne, quale risulterà da separato verbale di consegna alla Ditta stessa, e di fornire altresì i necessari materiali di consumo.

Il normale deperimento di detti materiali cablomarinari non dovrà, all'atto della riconsegna del materiale e degli strumenti, costituire ragione di sostituzione o di riparazione da parte della Ditta.

c) di mantenere presso lo stabilimento di La Spezia per l'esecuzione dei lavori in mare il seguente personale:

1 Ingegnere elettricista - Capo spedizione.

1 Impiegato tecnico.

1 Nostromo.

1 Giuntista in gutta.

2 Meccanici specializzati.

6 Marinai specializzati.

d) di fornire, nella misura richiesta, caso per caso, dal Ministero, e nei limiti massimi di cui alla lettera c) e del preavviso di cui all'articolo V, il personale specializzato suddetto e di consegnare temporaneamente gli strumenti ed i materiali di uso speciale occorrenti, che sono in sua consegna, ogni qualvolta il Ministero provvederà ai lavori ai sensi del 2° capoverso dell'articolo I.

In tal caso verranno rimborsate alla Ditta con l'aumento del 20 per cento le eventuali spese per i viaggi e le indennità speciali al personale specializzato suddetto e sostenute dalla Ditta in più delle normali competenze che fanno carico allo stabilimento di La Spezia.

La Ditta non sarà tenuta responsabile delle perdite e dei danni che si verificassero agli strumenti e materiali consegnati, a meno che essi dipendano da provata negligenza o colpa del personale specializzato della Ditta messo a disposizione del Ministero.

Art. V.

Il programma di ciascuna campagna sarà preparato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in accordo con il Ministero della difesa e la data di inizio della campagna stessa dovrà essere comunicata alla Ditta con almeno due mesi di anticipo.

La Ditta farà del suo meglio per abbreviare, se richiesto, il predetto termine di preavviso.

Il Ministero si riserva la facoltà di variare il programma durante l'esecuzione dei lavori,

ed anche prima dell'inizio della campagna, dandone immediata comunicazione alla Ditta.

Art. VI.

Per l'esecuzione dei lavori di cui tratta la presente Convenzione, la Ditta impiegherà cavi prelevati dal deposito di cui all'articolo XIX, ovvero cavi salpati o cavi che comunque venissero in proprietà dell'Amministrazione statale.

Art. VII.

Il Ministero delegherà un suo funzionario tecnico a rappresentarlo durante l'esecuzione dei lavori. In particolare tale delegato comunicherà alla Ditta le eventuali variazioni del programma in relazione alla facoltà spettante al Ministero giusta l'ultimo comma dell'articolo V; prescriverà l'ordine di precedenza per i cavi sui quali dovranno eseguirsi i lavori; si assicurerà del buono stato dei cavi destinati ad essere impiegati nei lavori; controllerà che i lavori stessi siano fatti a regola d'arte; stabilirà le modalità di esecuzione dei medesimi d'accordo col comandante della nave e col capo spedizioniere Pirelli; controllerà gli esperimenti che riterrà necessari sui cavi immersi.

Per gli accertamenti ed i controlli anzidetti il delegato ministeriale avrà diritto di servirsi degli strumenti e dei mezzi che la Ditta ha a sua disposizione e potrà prendere visione dei documenti che ritiene necessari per ricavarne notizie e dati relativi ai lavori, senza che con ciò la Ditta rimanga esonerata dalla consegna, a campagna ultimata, dei documenti di cui all'articolo XII.

Art. VIII.

Durante i lavori sui cavi il Ministero adibirà agli approdi dei cavi, per coadiuvarne la nave, suo personale che dipenderà dal delegato ministeriale a bordo e da esso riceverà gli ordini.

Art. IX.

La quantità ed i tipi di cavi impiegati in ogni lavoro dovranno risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra il de-

legato ministeriale ed i rappresentanti della Ditta. Nel verbale sarà tenuto conto separato dei cavi salpati e nuovamente immersi durante la campagna.

Art. X.

I telegrammi e radiotelegrammi inviati dal rappresentante a bordo della Ditta alle Amministrazioni interessate ai lavori, ed anche alla Ditta, nelle sedi di Milano, Roma e La Spezia, nonchè i telegrammi e radiotelegrammi inviati da tali sedi alle Amministrazioni anzidette ed al proprio rappresentante a bordo, quando si riferiscono esclusivamente ai lavori in corso, saranno considerati come telegrammi e radiotelegrammi di servizio.

I telegrammi e radiotelegrammi di servizio spediti dal rappresentante della Ditta a bordo, debbono essere muniti del visto del delegato governativo.

Art. XI.

I guasti che si verificassero in un cavo entro un anno dopo terminati i lavori sul medesimo e fossero imputabili a imperfetta esecuzione dei detti lavori eseguiti dalla Ditta, saranno riparati a cura e spese della Ditta stessa, cui sarà anche in questo caso concesso l'uso gratuito della nave. Il presente articolo non si applica a guasti derivanti esclusivamente da cause di forza maggiore, rilevabili dal giornale di bordo.

Art. XII.

Al termine di ogni campagna la Ditta consegnerà al Ministero una copia del giornale di bordo, gli specchi di composizione dei cavi sui quali ha lavorato, i diagrammi delle riparazioni, i progetti degli esperimenti finali, i tracciati e due copie dei profili dei cavi stessi, ove questi ultimi siano stati rilevati.

Art. XIII.

La Ditta non potrà interrompere i lavori relativi ad ogni campagna o i lavori iniziati sui cavi se non per cause di forza maggiore o per altri giustificati motivi, debitamente riconosciuti,

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. mer.)

55ª Riunione (16 marzo 1950)

fra i quali, per quanto riguarda i lavori sui cavi, il periodo di riposo fisicamente indispensabile per il personale.

Quando il delegato ministeriale non ritenga che ricorrano circostanze tali da giustificare l'interruzione del lavoro, inviterà la Ditta a proseguirlo. Se però, a motivo di interruzione, si adducano le condizioni del tempo, la decisione spetterà al comandante della nave. Se la sospensione della campagna viene riconosciuta ingiustificata, la Ditta sarà tenuta, senza pregiudizio della risoluzione della Convenzione, al pagamento di una multa giornaliera di lire 36.000 e perderà inoltre il diritto alla corresponsione dei compensi giornalieri di cui alla presente Convenzione per l'intero periodo di interruzione. In tal periodo dovranno essere compresi il giorno della sospensione e quello della ripresa della campagna.

Il personale della Ditta imbarcato sulla « Rampino » non sarà inferiore a quello specificato nell'articolo IV, salvo speciali accordi. Se invece della « Rampino » si adoperi altro natante, il personale operai sarà convenientemente variato volta per volta, d'accordo tra il Ministero e la Ditta.

Art. XIV.

Se le interruzioni di cui all'articolo precedente durassero più di venti giorni, potranno essere considerate, a giudizio insindacabile del Ministero, come sospensione di campagna e trattate secondo quanto è stabilito all'articolo seguente.

Art. XV.

Ove, per fatto imputabile alla Ditta, esclusi i casi di forza maggiore, debbasì porre termine alla campagna prima che siano espletati tutti i lavori stabiliti nel relativo programma, il Ministero potrà, senza pregiudizio della facoltà di risoluzione della Convenzione, far pagare alla Ditta una multa giornaliera in ragione di lire 1.200 per chilometro di lunghezza dei cavi non riparati, con un minimo di lire 60.000.

Art. XVI.

Il personale della Ditta sarà normalmente imbarcato e sbarcato a La Spezia. In caso di sospensione di campagna e che la nave non

torni a La Spezia, ed in qualunque altro caso il Ministero lo ritenga opportuno, il personale sarà sbarcato nel porto più vicino ed inviato a La Spezia a spese del Ministero, il quale corrisponderà inoltre alla Ditta i compensi giornalieri di cui all'articolo XXI fino al giorno dell'arrivo a La Spezia del personale suddetto seguendo l'itinerario più breve.

Se però trattasi di sospensione imputabile alla Ditta, le spese di viaggio saranno a carico di questa ed i compensi giornalieri di cui sopra saranno corrisposti fino al giorno della sospensione, questo escluso.

Art. XVII.

Il Ministero, per conto proprio o di altre Amministrazioni dello Stato, potrà affidare alla Ditta le forniture dei cavi sottomarini.

L'allegato A) della presente Convenzione comprende i capitoli speciali per la fornitura dei cavi sottomarini più frequentemente utilizzati. Per tutte le ordinazioni affidate dal Ministero alla Ditta durante la presente Convenzione, i prezzi dei tipi di cavi, contemplati nei suddetti capitoli, saranno calcolati in base alla tabella di cui all'allegato B) assumendo come costi unitari dei vari materiali quelli in vigore sul mercato alla data della presentazione dell'offerta.

Oltre alle quote m. o. macchinario nelle tabelle suddette viene indicata anche la quota spese generali e ciò in quanto questa ultima non è compresa nella cifra di compenso annuo di cui all'articolo XXI della presente Convenzione.

Per i cavi di tipo diverso da quelli contemplati nelle tabelle, i prezzi saranno concordati di volta in volta colle stesse modalità sopraindicate.

Gli aggiornamenti dei prezzi dei cavi verranno effettuati secondo le modalità di cui all'articolo XXII della presente Convenzione. L'epoca di consegna verrà di volta in volta concordata fra il Ministero e la Ditta.

La Ditta potrà richiedere di prolungare il termine di consegna di un congruo periodo di tempo in relazione ad una eventuale campagna che si svolgesse nello stesso periodo. A tal uopo la Ditta farà pervenire al Ministero apposita domanda scritta entro 30 giorni dalla data in cui è stata annunciata la campagna.

Art. XVIII.

Spirato il termine utile per la consegna, e qualora il ritardo non sia dovuto a forza maggiore, sarà inflitta una multa di centesimi quindici per ogni cento lire del valore delle quantità di cavo non consegnato in tempo debito e per ogni giornata di ritardo. Trascorso un mese dalla scadenza del termine di consegna di cui sopra, senza che la Ditta abbia adempiuto ai suoi impegni, il Ministero avrà facoltà di provvedersi senz'altro dei cavi non consegnati a tutte spese della Ditta, avvisandola di ciò con lettera di ufficio.

Tale provvista potrà essere fatta dal Ministero, secondo la sua maggiore convenienza, a trattativa privata od a economia e qualora fosse fatta ad un prezzo inferiore a quello fissato nel contratto, la differenza sarà a profitto del Ministero senza che la Ditta abbia diritto di parteciparvi in alcun modo.

Nel caso in cui il Ministero non intenda valersi della facoltà suddetta, la multa sarà da estendersi sino al giorno in cui la Ditta non avrà consegnato l'intera quantità di cavi commessale, ed in ogni caso la multa stessa non potrà superare il quinto dell'importo dei cavi ai quali si riferisce. Il collaudo dei cavi sarà eseguito in fabbrica da un funzionario dell'Istituto P. T. all'uopo delegato, il cui giudizio è inappellabile.

La Ditta è tenuta ad avvisare l'Amministrazione non appena sarà pronto il materiale da consegnare. Il relativo collaudo sarà iniziato entro un mese dalla data di arrivo all'Istituto della richiesta da parte della Ditta.

Sarà considerata come data di consegna quella della accettazione, però agli effetti della multa si dedurrà, dall'effettivo ritardo, il periodo di tempo compreso fra il giorno in cui l'Amministrazione riceverà la richiesta di collaudo ed il giorno dell'accettazione.

Qualora il cavo fosse stato in precedenza rifiutato, si dedurrà altresì il periodo di tempo compreso tra la data di ricevimento della precedente richiesta di collaudo e la data nella quale l'Istituto ebbe a partecipare alla Ditta il rifiuto.

Art. XIX.

La Ditta si obbliga a tenere a disposizione del Ministero nel suo stabilimento di La Spezia un numero di vasche sufficienti a conservare nelle medesime almeno 200 chilometri di cavi sottomarini, sia nuovi che salpati, di proprietà dello Stato. La Ditta si assume la responsabilità della loro buona conservazione e, per i soli cavi nuovi, limitatamente ad un periodo di tempo non superiore a quello delle garanzie contrattuali relative ai cavi posati, delle loro condizioni elettriche e meccaniche.

Per l'eventuale custodia dei quantitativi di cavi eccedenti i 200 chilometri suddetti verrà concordato di volta in volta tra la Ditta e il Ministero un congruo compenso.

Agli effetti di quanto sopra, la Ditta, d'accordo col Ministero interessato, terrà aggiornato un elenco dei cavi suddetti nel quale saranno specificati quelli che, per quanto riguarda la garanzia di cui trattasi, rientrano nel quantitativo limite di 200 chilometri.

La Ditta non provvederà all'assicurazione contro l'incendio e lo scoppio dei cavi di proprietà dello Stato, depositati nelle suddette vasche, e non assume alcuna responsabilità per i guasti che si verificassero sui cavi imbarcati e che non fossero causati da colpa o negligenza del proprio personale.

Il Ministero ha facoltà di fare in ogni tempo sui cavi suddetti gli esperimenti che vorrà.

In fabbrica i cavi salpati riutilizzabili verranno possibilmente conservati separatamente dagli altri.

Le spese relative al prelievo dei cavi saranno a carico del Ministero soltanto nei casi in cui il prelievo è richiesto dal Ministero stesso, per proprio uso, o per campagne fatte a sua cura.

Art. XX.

Per i lavori contemplati nella presente Convenzione la Ditta avrà diritto all'uso gratuito della nave « Rampino » ovvero di altre navi o mezzi di cui all'articolo II.

Per i lavori in mare che possono eseguirsi senza l'impiego della nave o mezzi di cui sopra, saranno preventivamente concordati i

mezzi necessari ed i compensi spettanti alla Ditta che saranno calcolati in base alla somma stabilita per il « Rampino » tenuto conto del numero e qualifica del personale impiegato e del fatto che le spese di trasporto, vitto e alloggio del personale stesso saranno rimborsate separatamente. In base a questi criteri la Ditta presenterà apposita offerta.

Art. XXI.

Per gli obblighi che assume con la presente Convenzione la Ditta avrà diritto:

1° Ad esigere il corrispettivo delle spese da essa sostenute in relazione all'articolo IV:

a) un compenso annuo di lire 5.800.000, da corrisponderci a rate bimestrali posticipate qualora nel corso dell'anno venga collaudato presso lo Stabilimento di La Spezia, un quantitativo di cavo medio, interamente allestito dalla Ditta, compreso fra 120 e 210 chilometri qualunque sia l'ente pubblico o privato italiano o straniero, che abbia effettuato l'ordinazione. (Poichè per la produzione dei 167 chilometri di cavi compresi nell'assortimento base di cui all'articolo IV vengono impiegati 210 chilometri di anima, si è convenzionalmente stabilito che la produzione annuale venga riferita a « cavo medio » intendendosi per esso un cavo per la cui fabbricazione occorrono chilometri $210/167=1,255$ di anima per ogni chilometro di cavo prodotto.

Nella tabella di cui all'allegato C sono indicati i coefficienti di riduzione a cavo medio per tutti i tipi di cavo fabbricabili);

b) qualora il quantitativo indicato al punto a) sia compreso fra 75 e 120 chilometri il compenso annuo verrà portato a lire 9.000.000 e se non raggiungesse i 75 chilometri a lire 12.000.000;

c) qualora il quantitativo indicato al punto a) sia compreso fra 210 e 300 chilometri il compenso annuo verrà ridotto a lire 3.800.000 e se superasse i 300 chilometri a lire 2.200.000;

d) la liquidazione delle rate bimestrali in pagamento del compenso di cui si tratta, verrà fatta in base all'ammontare previsto al punto a); entro i primi due mesi dell'anno successivo si procederà all'accertamento dell'esatto compenso dovuto e all'eventuale conguaglio.

2° Ad esigere per ogni campagna effettuata con la nave « Rampino »:

a) un compenso fisso di lire 110.000 — per la preparazione imbarco e sbarco del materiale vario quando questo non superi le 14 tonnellate;

b) un compenso extra in relazione al maggior peso di materiale imbarcato e un compenso extra in relazione al maggior peso di materiale sbarcato, rispetto al peso indicato nel precedente punto a) espressi ciascuno dalla formula:

$$\frac{(\text{compenso per peso base})}{2 (\text{peso base})} \times (\text{maggior peso});$$

c) un compenso di lire 1.200 per ogni tonnellata di cavo imbarcato oppure sbarcato, assumendosi per peso del cavo quello teorico risultante dai Capitolati tecnici.

3° Ad esigere, sempre quando si faccia uso della nave « Rampino », un compenso fisso di lire 46.567 al giorno, comprensivo anche dell'eventuale lavoro straordinario eseguito a bordo oltre le otto ore normali. Tale compenso viene corrisposto dal giorno di partenza della nave da La Spezia al giorno del ritorno, detti giorni inclusi.

Se la nave non tornasse a La Spezia si applicherà l'articolo XVI.

Qualora in luogo della nave « Rampino » si impieghi altro natante, il compenso fisso giornaliero per la campagna verrà modificato in proporzione al numero degli operai imbarcati.

4° Al rimborso totale delle somme spese per i materiali di consumo impiegati nella campagna e per quelli necessari alla manutenzione del materiale cablo-marinaresco di proprietà dello Stato affidato in custodia alla Ditta, aumentate del 20 per cento in base alla tabella concordata tra la Ditta ed il Ministero all'inizio di ogni campagna.

5° Al rimborso delle eventuali spese incontrate a terra ove nel corso di ogni campagna il personale venisse sbarcato per svolgere lavori a terra inerenti alla campagna stessa.

Art. XXII.

1° I compensi di cui la Ditta avrà diritto secondo i paragrafi 1°, 2° e 3°, del precedente articolo XXI, sono in rapporto alle paghe in vigore al 31 dicembre 1946 e tengono conto di

tutti gli oneri che gravano alla stessa data sulla Ditta per la gestione dello stabilimento di La Spezia, compresa la concessione arenile. Essi saranno soggetti ad aggiornamenti da effettuarsi al principio di ogni bimestre a partire dal 1° gennaio 1947 e le cifre ottenute resteranno in vigore fino alla data dell'aggiornamento successivo.

Detti aggiornamenti saranno eseguiti:

a) facendo variare il 97 per cento dei compensi di cui ai comma a) b) c) del punto 1° - articolo XXI - nella stessa misura in cui sarà variato, rispetto al 31 dicembre 1946, il costo orario di manodopera dell'operaio qualificato di 20 e più anni di età, categoria gommai, comprensivo della paga effettiva, dell'indennità di contingenza, e di tutti gli oneri e contributi a carico del datore di lavoro derivanti da accordi ufficiali fra le competenti organizzazioni e da disposizioni di legge.

Il tre per cento residuo di tali compensi deve invece intendersi fisso ed invariabile;

b) facendo variare il 100 per cento dei compensi di cui ai comma a) b) c) d) del punto 2° - articolo XXI - e di cui al punto 3° dello stesso articolo nella misura stessa in cui verrà variato, rispetto al 31 dicembre 1946, il costo orario di manodopera dell'operaio qualificato definito al precedente comma a).

2° Per definire all'atto di ogni singola offerta i prezzi dei cavi sottomarini si procederà all'aggiornamento delle analisi di costo indicate nell'allegato B) della presente Convenzione secondo quanto appresso specificato:

a) le quote « manodopera e macchinario » che figurano in tutte le suddette analisi e la quota « imballo e trasporto tra Milano e La Spezia » che figura nelle sole analisi relative alle anime dei cavi sottomarini, saranno adeguabili per il 97 per cento nella stessa misura in cui sarà variato, rispetto al 31 dicembre 1946, il costo orario di manodopera dell'operaio qualificato definito al precedente punto 1° comma a). Il cinque per cento residuo di tali quote deve invece ritenersi fisso ed invariabile;

b) la quota « spese generali » che figura in tutte le analisi sarà adeguabile per il 100 per cento nella stessa misura in cui sarà variato, rispetto al 31 dicembre 1946, il costo orario di manodopera dell'operaio qualificato definito al precedente punto 1° comma a);

c) il costo delle materie prime che figura in tutte le analisi sarà riesaminato di volta in volta con il Ministero e l'aggiornamento si eseguirà secondo gli accordi che con lo stesso verranno presi.

I prezzi di offerta risultanti saranno suscettibili di adeguamento in relazione alle eventuali variazioni dei costi che si dovessero verificare nel corso di ciascuna fornitura (cioè nel periodo compreso fra la data dell'offerta e quella prevista per la consegna) facendo variare: per la manodopera, il 40 per cento del prezzo nella stessa misura in cui sarà variato, rispetto alla data dell'offerta, il costo orario dell'operaio qualificato definito al precedente punto 1° comma a); per le materie prime, il 40 per cento del prezzo nella stessa misura in cui sarà variato, rispetto alla data dell'offerta, il prezzo del tondino per cemento armato in acciaio di qualità (AU 50 UNI T-793) da mm. 15 a 30 base, pubblicato sul bollettino quindicinale edito a cura delle ferrovie dello Stato.

Il 20 per cento residuo verrà invece considerato fisso ed invariabile.

La Ditta si riserva di rinunciare, in relazione alle sue possibilità di procedere all'immediato approvvigionamento delle materie prime occorrenti per l'esecuzione dell'ordine, all'adeguamento delle stesse dandone comunicazione al Ministero all'atto della compilazione del contratto.

Tutti gli aggiornamenti di cui sopra saranno effettuati soltanto nel caso che le variazioni risultino complessivamente maggiori del cinque per cento in più o in meno.

Art. XXIII.

Per ogni ordinazione di cavi saranno corrisposti alla Ditta, all'atto dell'ordinazione, anticipi in ragione di 2/5 dell'ammontare della fornitura; tale anticipo verrà fatto a titolo di copertura delle materie prime cui la Ditta deve provvedere sia mediante acquisto sul mercato interno, che su quello internazionale.

Un ulteriore quinto verrà corrisposto all'atto dell'approntamento delle anime presso lo stabilimento della Ditta di Milano Bicocca previo accertamento dei delegati ministeriali.

Il pagamento del saldo sarà effettuato dopo il collaudo, al più presto possibile su presentazione della fattura.

Per quanto riguarda il pagamento dei compensi dovuti alla Ditta per l'effettuazione di campagne o missioni di riparazione e posa cavi sottomarini, verranno versati alla Ditta anticipi in relazione allo stato di avanzamento dei lavori o delle prestazioni. A questo scopo il delegato ministeriale, inviato a bordo della nave posacavi o comunque a sovrintendere l'esecuzione dei lavori, segnalerà periodicamente (ogni 30 giorni) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il lavoro svolto e gli anticipi verranno versati secondo le tariffe previste nella presente Convenzione, riferite al mese precedente.

A lavoro ultimato la Ditta presenterà le fatture definitive debitamente aggiornate per il congruaglio, e il pagamento del saldo verrà effettuato al più presto.

Art. XXIV.

I cavi salpati non riutilizzabili saranno venduti a favore del Ministero. A parità di offerta la precedenza sarà data alla Ditta.

Il Ministero, per conto proprio e delle altre Amministrazioni dello Stato, potrà affidare alla Ditta, che ne assume d'ora l'obbligo, la riparazione e trasformazione dei cavi salpati che, a suo giudizio insindacabile, saranno ritenuti riutilizzabili.

Il compenso relativo alla riparazione e trasformazione sarà determinato d'accordo fra il Ministero e la Ditta, tenendo presenti, in quanto applicabili, le tabelle dei prezzi dei cavi di cui all'articolo XVII opportunamente aggiornate, e tenendo presente che le quote facenti normalmente carico allo stabilimento di La Spezia non dovranno comprendersi nel compenso stesso.

Art. XXV.

La Ditta si obbliga a risarcire l'Amministrazione della Marina di tutti i danni ed avarie che durante l'esecuzione dei lavori derivassero alle navi impiegate nei lavori per provata imperizia ovvero negligenza del personale della Ditta stessa.

Art. XXVI.

Il personale che la Ditta imbarcherà per i lavori contemplati nella presente Convenzione sarà mantenuto a bordo a spese della Ditta medesima e sarà soggetto ai regolamenti della Marina in vigore per i borghesi imbarcati sulle navi militari.

Il personale direttivo della Ditta sarà aggregato alla mensa degli ufficiali di bordo e per esso la Ditta rimborserà alla Marina le spese di trattamento tavola e di razione viveri stabilito per i componenti le mense ufficiali della Marina.

Il personale di bassa forza della Ditta (operai e marinai specializzati) farà mensa a sè, a spese della Ditta medesima.

Art. XXVII.

Il personale della Ditta imbarcato sulla nave « Rampino » o sui natanti di cui all'articolo II verrà assicurato a termini di legge, a spese della Ditta.

Art. XXVIII.

Le multe saranno trattenute sui pagamenti da effettuare in conto canone bimestrale, ovvero per altri titoli.

Art. XXIX.

Nei riguardi della presente Convenzione rientrano nei casi di forza maggiore:

1° improvvise contemporanee gravi malattie del personale tecnico essenziale, riconosciute dai sanitari di fiducia della Marina, come tali da impedire qualsiasi servizio e che mettano la Ditta nell'impossibilità di iniziare o compiere i lavori;

2° l'impossibilità della nave o dei natanti di mantenersi in porto di fronte allo stabilimento di San Bartolomeo di La Spezia per le necessarie operazioni;

3° incendi, scoppi, scioperi o serrate nello stabilimento di La Spezia o nel reparto fabbricazione anime isolate in guttaperca dello stabilimento in Milano-Bicocca.

Art. XXX.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti la Ditta farà all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione un deposito cauzionale di lire 3.000.000 in cartelle del Debito dello Stato al valore di Borsa, secondo il listino della Borsa di Roma nel giorno precedente al versamento.

La Ditta sarà proprietaria delle cartelle così depositate e ne riscuoterà le cedole.

Allo spirare della Convenzione la cauzione verrà svincolata a favore della Ditta, dopo che saranno completamente esauriti i reciproci rapporti di dare ed avere fra essa e il Ministero e risulti che la Ditta abbia adempiuto regolarmente a tutti gli obblighi derivantile dalla presente Convenzione.

Art. XXXI.

Qualora la Ditta non adempia in tutto od in parte agli obblighi assunti con la presente Convenzione, sarà in facoltà del Ministero di dichiarare sciolta la Convenzione stessa senza alcun diritto per la Ditta a qualsiasi indennità ed incamerando la cauzione di cui all'articolo XXX.

Art. XXXII.

Le controversie che potranno sorgere nella applicazione della presente Convenzione saranno definite da un collegio di tre arbitri, di cui uno nominato dal Ministero e uno dalla Ditta, nel termine massimo di un mese da quando verrà richiesto l'arbitrato, ed il terzo d'accordo fra le due parti, ed in caso di disaccordo, dal Primo Presidente della Corte di appello di Roma.

Gli arbitri, nominati nel modo sopradescritto, giudicheranno secondo le regole di diritto.

Il collegio arbitrale avrà sede in Roma.

Art. XXXIII.

La gratuità delle prestazioni dei mezzi messi a disposizione della Ditta a norma degli articoli II, III e XX della presente Convenzione si riferisce ai rapporti tra la Ditta stessa e il Ministero delle poste e telecomunicazioni. I rapporti fra detto Ministero e quello della difesa-marina, nei riguardi delle prestazioni stesse, saranno regolati da accordi diretti per compensi, ad ogni modo dovuti all'Amministrazione militare marittima, per le prestazioni medesime in relazione al numero dei natanti e mezzi secondari forniti.

Art. XXXIV.

La presente Convenzione avrà inizio il 1° gennaio 1947 e avrà fine il 31 dicembre 1950.

Art. XXXV.

Per gli effetti civili della presente Convenzione la Ditta delega a rappresentarla con pieni poteri il proprio Amministratore delegato dott. Alberto Pirelli od un Procuratore a ciò legalmente delegato, i quali eleggono il loro domicilio legale in Milano — Viale Abruzzi n. 94.

Art. XXXVI.

La presente Convenzione sarà registrata mediante il pagamento dell'imposta fissa di registro.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

FERRARI. Noi dichiariamo di astenerci dalla votazione.

PRESIDENTE. Chi approva il disegno di legge è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modificazioni al Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, (Elevazione del limite del credito infruttifero, iscritto in conto corrente postale)** » (N. 861) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645. (Elevazione del limite del credito infruttifero, iscritto in conto corrente postale) ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 113 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è sostituito dal seguente:

« I crediti inferiori a lire 2.000 sono infruttiferi. Nella somma che rappresenta gli interessi non si computano le frazioni di lira ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, senatore Borromeo.

BORROMEO, *relatore*. Il Codice postale contiene una norma in cui si stabilisce che il deposito in conto corrente postale è infruttifero fino a 100 lire; è ovvio che bisogna aumentare questo limite per adeguarlo al nuovo valore della moneta. In un primo tempo si era pensato di elevarlo a 10.000 lire, cifra che poi apparve eccessiva e che fu ridotta a 5.000. La Commissione della Camera dei deputati ha ritenuto di ridurla ulteriormente,

portandola a 2.000 lire. Il Ministero però osserva che con questa ulteriore riduzione non si ottiene più lo scopo che il provvedimento si proponeva, di alleggerire cioè il lavoro degli uffici postali; è da notare infatti che, per le somme inferiori alle 5.000 lire, il lavoro imposto agli impiegati dei conti correnti postali, per il mantenimento delle cartelle dei correntisti, per l'accreditamento degli interessi su somme così modeste ecc., ha un costo molto superiore a quello che è l'ammontare degli interessi stessi corrisposti.

Per queste ragioni il Ministero chiede che sia mantenuto almeno il limite delle 5.000 lire, che, del resto, è nel rapporto da 1 a 50 rispetto al limite stabilito nel Codice postale. Io condivido il parere del Ministero, in quanto, in genere, non si usa mai del conto corrente per l'interesse che può darci. Del conto corrente ci avvaliamo tutti per la comodità che questo mezzo ci offre per il trasferimento del denaro.

Noi sappiamo che i conti correnti bancari chiudono sempre in passivo, perchè le spese postali e di commissione sono tali da non poter essere coperte da quel 0,50 per cento di interessi, che è più simbolico che reale. Nei conti correnti postali abbiamo sì un interesse lievemente superiore, ma ho la convinzione che i correntisti non facciano davvero affidamento su di esso, come invece fanno i risparmiatori che si avvalgono dei libretti di deposito e non dei conti correnti.

In sostanza ritengo che per lo snellimento del lavoro delle Amministrazioni postali sia più opportuno fissare il limite delle 5.000 lire proposto dal Ministero, anzichè quello delle 2.000 lire. Chiederei pertanto che fosse modificato l'articolo unico, riportandolo appunto a quello che era il testo originario.

FRANZA. Mi dichiaro contrario a questo disegno di legge, perchè lo Stato può avere il diritto di non ricevere depositi fino a determinati limiti, ma non di rifiutare l'interesse ai piccoli risparmiatori.

In sostanza lo Stato consente il deposito, ma non corrisponde gli interessi. Ora il principio non pare a me che debba essere accettato da questa Commissione, in quanto è lesivo degli interessi di terzi.

PRESIDENTE. Faccio rilevare al senatore Franza che il Ministro afferma che non deriva da ciò nessun danno agli utenti.

CAPPELLINI. Ieri sera ho udito alla radio una conversazione del « Convegno dei cinque » in cui si è proprio parlato di risparmio. Ad un certo momento si osservava che il popolo italiano, più di quanto non accadesse prima della guerra, spende oggi in cinematografo ed in altri generi voluttuari piuttosto che ricorrere al risparmio, tanto che i depositi presso le Banche ed anche, credo, presso gli Uffici postali, non hanno subito quello spostamento che viceversa ha subito il costo della vita con la svalutazione della moneta.

Ora, mi pare che con questo disegno di legge si possa apportare un piccolo contributo al rafforzamento del risparmio in direzione delle moltitudini dei piccoli risparmiatori, i quali possono essere indotti a depositare i loro piccoli risparmi nelle casse postali, se queste sono fruttifere.

GENCO. Ci sono i buoni postali a questo scopo.

CAPPELLINI. Qui non si tratta del correntista che ha vaste possibilità, in quanto questo ricorre ad altre forme di risparmio e di impiego del proprio capitale; bensì si tratta dei piccolissimi risparmiatori, i quali, se da un deposito di 2.000 lire ricevono un adeguato interesse, possono essere invogliati al risparmio; se noi portiamo il minimo a 5.000 lire, praticamente perdiamo tutti i depositi dalle 5 alle 2 mila lire.

Ma c'è poi un'altra considerazione da fare. Si dice: dovendo fare molte operazioni di registrazione od altro, fissando il limite a 5000 lire, noi risparmierebbe sulle spese per il personale. D'accordo, ma intanto un certo risparmio, rispetto a quella che è stata la situazione fino ad oggi, si consegue già portando il limite dalle 100 alle 2.000 lire.

PRESIDENTE. Non si risparmia affatto, perchè, passando dalle 100 alle 2.000 lire, non si conserva la proporzione con l'anteguerra.

CAPPELLINI. Debbo fare poi un'altra considerazione in risposta a quanto il relatore ha detto sulla necessità di aumentare il limite dei crediti infruttiferi della stessa misura in cui è aumentato il costo della vita, moltiplicandolo cioè per 50.

Ebbene, io sentivo ieri sera dire alla radio dal senatore Jacini, che parlava della Cassa di risparmio di Milano — della quale è Presidente — che i risparmi sono aumentati da 1 a 20, e si lagnava che essi non avessero subito l'aumento che ha subito invece il costo della vita. Ora a me pare che la Commissione della Camera dei deputati abbia tenuto conto appunto di questo, portando il limite dalle 100 alle 2.000 lire. Ed allora, perchè noi di colpo dovremmo passare alle 5.000 lire, con un aumento di 50 volte, quando nel campo del risparmio questa forte aliquota non è stata raggiunta?

PRESIDENTE. Non si tratta di libretti postali di risparmio, ma si tratta dei versamenti fatti in conto corrente,

FERRARI. È sempre un deposito.

CAPPELLINI. In poche parole: perchè il correntista non deve ricevere nessun interesse per somme inferiori alle 5.000 lire? Perchè vogliamo impedire al piccolo risparmiatore di trarre questo sia pur minimo vantaggio?

GENCO. Il piccolo risparmiatore non è correntista.

CAPPELLINI. E perchè no?

PRESIDENTE. Ripeto che non si tratta dei libretti di risparmio, ma si tratta di conti correnti, quelli su cui si fanno i versamenti e i pagamenti.

CONTI. Quando ho visto all'ordine del giorno questo disegno di legge, sono caduto anch'io in equivoco, in quanto ho creduto che si trattasse dei libretti di risparmio ed allora mi sono detto: partiamo in quarta contro questa vessazione.

Qui si tratta però, se ho ben capito, di ridurre il lavoro di registrazione, di carta, di timbri, ed in questo sono pienamente d'accordo. L'altro giorno ho compilato uno di quei conti correnti ed ho faticato moltissimo a porre una firma qua, un'altra là, a ricevere un tagliando da una parte, uno dall'altra, impiegandoci mezz'ora. Orbene, io dico: perchè non si trova in Italia un sistema per farci vivere un po' più tranquillamente? Noi siamo assassinati da tutta questa roba!

In sostanza, non trattandosi di libretti di risparmio, per i quali io dico che dovremmo prendere qualunque deliberazione generosa-

sima, per incoraggiare il risparmio, ma trattandosi di ridurre il lavoro delle amministrazioni postali, io ritengo che si debba approvare senz'altro il disegno di legge in esame.

GENCO. Occorre rendersi conto che su 5.000 lire, al tasso del 0,50 per cento, per un anno, si riceve un interesse di 25 lire.

Io mi occupo, come amministratore, dell'Istituto industriale di Bari, il quale ha un conto corrente postale a mezzo del quale fa i suoi pagamenti ed i suoi incassi. Questo conto corrente postale nell'anno scorso ha raggiunto i 38 milioni, e gli interessi ammontano solamente a 1.815 lire. Pensate a quei disgraziati che hanno dovuto fare una infinità di annotazioni, pensate a tutti i fogli che sono stati riempiti per quelle 1.815 lire! Sarà occorsa una spesa per stampati e registri tre volte superiore a quell'interesse!

Ora io penso che i risparmiatori non solo potrebbero ricorrere a certe Banche locali che, tra parentesi, darebbe o certamente qualcosa di più di quel che dà l'Amministrazione delle poste, ma potrebbero ricorrere anche convenientemente ai buoni fruttiferi postali, i quali corrispondono un interesse che oscilla dal 5 al 6 per cento.

BORROMEO, *relatore*. Vorrei che i colleghi che hanno espresso parere contrario all'approvazione di questo disegno di legge, fermassero la loro attenzione su quella che è la differenza che corre tra movimento di denaro e risparmio. Qua si è parlato di risparmio e se ne è parlato impropriamente, facendo una grande confusione. Insisto pertanto sull'emendamento che ho già proposto all'inizio, di portare cioè il limite dalle 2.000 alle 5.000 lire.

CAPPELLINI. Per le ragioni che ho già detto, voterò contro. D'accordo che si tratta di conti correnti. Avevo compreso benissimo. Ma sia che si tratti di conti correnti, sia che si tratti di buoni fruttiferi, si ha sempre del

feri, sia che si versi in conto corrente, si ha sempre diritto, non ritirando la somma, alla corresponsione degli interessi; si ha sempre insomma la figura del risparmio. Ora, noi dovremmo cercare di spingere il piccolo risparmiatore, la donniciuola che aspetta di ricevere le cinque o dieci lire, a depositare il suo danaro nelle casse postali; non vedo perchè costoro non si dovrebbero servire del conto corrente, come si vorrebbe affermare. In questo modo si viene ad intralciare lo sviluppo dei conti correnti postali che invece costituiscono una considerevole riserva di danaro a disposizione dello Stato. Per me quindi l'elevazione del limite del credito infruttifero è un errore, senza contare poi che tutti quei benefici a cui si è accennato circa lo snellimento del lavoro dell'Amministrazione, non possono venir fuori da una legge limitata come questa. Anch'io sono dell'idea che il lavoro burocratico debba essere semplificato, ma non credo che un rimedio veramente efficace possa derivare da una legge come questa. Per ora restiamo sull'allineamento proposto dalla Camera dei deputati e quando ci si presenterà una legge che terrà conto dei molti suggerimenti da noi dati sullo snellimento del lavoro degli uffici, vi si potrà inserire anche il problema sollevato da questo disegno di legge e risolverlo in maniera esauriente. Non è certo in questo modo che esso si supera.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole relatore, per cui alla cifra « 2000 » si sostituisce l'altra « 5000 ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo unico nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi

(È approvato).